



INTESA SANPAOLO
VITA

Patrimonio ProfiloInsurance

**Contratto di assicurazione multiramo
a vita intera, a premio unico
con la possibilità di versamenti aggiuntivi**

Modello ISV-E74PPi - Ed.09/2023

Condizioni di assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti
semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari

Che tipo di contratto è

Patrimonio Profilo_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo con **tre percorsi d'investimento**, prestabiliti dalla compagnia, nei quali sono presenti diverse percentuali di:

- una **Gestione Separata** e cioè un portafoglio di investimenti gestito dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti. Il contratto, per la parte di investimento nella Gestione Separata, prevede la garanzia di corrispondere al cliente non meno dell'importo investito;
- uno tra i due **Fondi Interni disponibili** e cioè fondi d'investimento costituiti e gestiti dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti, che presentano diversi livelli di rischio-rendimento e non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo.

È un contratto a vita intera, cioè ha una durata pari alla vita del cliente.

Prevede il versamento di un premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso del contratto.

Che prestazione offre

Dopo il compimento del 6° mese dall'inizio del contratto, il cliente può riscattare interamente il capitale investito considerando i rendimenti finanziari dell'investimento ed eventuali garanzie finanziarie prestate dalla compagnia.

Trascorsi 12 mesi e 7 giorni dall'inizio del contratto è inoltre possibile il riscatto parziale.

In caso di morte del cliente:

- nei **primi sei mesi** (ultimo giorno escluso) dall'inizio del contratto, il contratto garantisce ai beneficiari da lui indicati il pagamento del capitale investito nella Gestione Separata.
- **a partire dal compimento del 6° mese** dall'inizio del contratto, il contratto garantisce ai beneficiari da lui indicati il pagamento del capitale investito maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età del cliente al momento della morte.

A chi è rivolto

Patrimonio Profilo_{Insurance} è rivolto a un cliente di età compresa tra 18 e 85 anni, residente in Italia, con esigenze di investimento assicurative da realizzare con il versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi.

Inoltre, è rivolto a clienti interessati ad un prodotto che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Caratteristiche generali	Tipo di contratto	Art. 1 Che contratto è Patrimonio Profilo ^{Insurance}	Pag. 1/27
		Art. 2 Chi si può assicurare	Pag. 1/27
	Durata	Art. 3 Come si sottoscrive il contratto	Pag. 1/27
		Art. 4 Quando inizia il contratto	Pag. 2/27
		Art. 5 Quando si estingue il contratto	Pag. 2/27
Versamenti	Premio unico e versamenti aggiuntivi	Art. 6 Cos'è il premio unico	Pag. 3/27
		Art. 7 Cosa sono i versamenti aggiuntivi	Pag. 3/27
		Art. 8 Quali sono i limiti massimi dei versamenti	Pag. 3/27
	Costi	Art. 9 Come effettuare i versamenti	Pag. 3/27
		Art. 10 Quali sono i costi applicati ai versamenti	Pag. 4/27
Investimento e prestazioni	Modalità di investimento	Art. 11 Sconti sui versamenti	Pag. 5/27
		Art. 12 Come viene ripartito l'investimento	Pag. 6/27
		Art. 13 Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi	Pag. 7/27
	Modifica dell'investimento (switch tra percorsi d'investimento)	Art. 14 Come si determina il capitale investito nella Gestione Separata e il valore complessivo dell'investimento	Pag. 8/27
		Art. 15 Come modificare le scelte d'investimento (switch tra percorsi d'investimento)	Pag. 8/27
	Rivalutazione dell'investimento	Art. 16 Come si richiede lo switch tra percorsi d'investimento	Pag. 9/27
		Art. 17 Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata	Pag. 10/27
		Art. 18 Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno	Pag. 11/27
		Art. 19 Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni	Pag. 11/27
	Prestazione in caso di morte o riscatto	Art. 20 Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni	Pag. 11/27
		Art. 21 Come si determina la prestazione in caso di morte del cliente	Pag. 14/27
Art. 22 Come e quando è possibile richiedere il riscatto		Pag. 16/27	
Art. 23 Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto		Pag. 16/27	
Art. 24 Quali sono i costi in caso di riscatto		Pag. 17/27	
Altre informazioni	Recesso	Art. 25 Come recedere dal contratto	Pag. 19/27
		Art. 26 Come si determina il rimborso in caso di recesso	Pag. 19/27
	Scelta dei beneficiari	Art. 27 Come scegliere i beneficiari	Pag. 20/27
		Art. 28 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari	Pag. 20/27
		Art. 29 Come modificare i beneficiari e il referente terzo	Pag. 21/27
	Richiesta della prestazione	Art. 30 Come richiedere la prestazione in caso di morte del cliente	Pag. 22/27
		Art. 31 Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)	Pag. 24/27
	Pagamenti della compagnia	Art. 32 Come vengono effettuati i pagamenti	Pag. 24/27
		Art. 33 Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti	Pag. 24/27
	Altre norme	Art. 34 Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto	Pag. 25/27
		Art. 35 Operazioni richieste di sabato	Pag. 25/27
		Art. 36 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	Pag. 25/27
		Art. 37 Modifica nell'offerta dei Fondi Interni	Pag. 25/27
		Art. 38 Prestiti, cessione del contratto e pegno	Pag. 25/27
		Art. 39 Pignoramento o sequestro del capitale assicurato	Pag. 26/27
Art. 40 Imposte e normativa di riferimento		Pag. 26/27	
Reclami e controversie	Art. 41 Come presentare un reclamo	Pag. 26/27	
	Art. 42 Come gestire le controversie	Pag. 26/27	
Scheda sintetica di prodotto (Funzionamento e costi del contratto)			Pag. 1/2
Glossario			Pag. 1/3

Indice

Allegati	Regolamento della Gestione Separata “Armonium”	Pag. 1/3
	Regolamento Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50	Pag. 1/8
	Regolamento Fondo Interno ESG Azionario Multitrend	Pag. 1/7
	Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)	Pag. 1/1
	Area clienti	Pag. 1/1
	Modulo di polizza (fac-simile)	Pag. 1/5
	Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 1/7

Tipo di contratto

Art. 1 Che contratto è Patrimonio Profilo_{Insurance}

Patrimonio Profilo_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e durata pari alla vita del cliente.

Il prodotto prevede i seguenti percorsi d'investimento:

- Profilo Base;
- Profilo Standard;
- Profilo Plus.

Per ogni percorso di investimento, nei primi 6 mesi (ultimo giorno escluso) dall'inizio del contratto, il **premio unico** al netto dei costi (importo investito) è investito interamente nella Gestione Separata denominata "Armonium" (di seguito Gestione Separata).

A partire dal compimento del 6° mese il **capitale investito** viene ripartito in percentuale tra la Gestione Separata e il Fondo Interno presente nel percorso d'investimento scelto dal cliente.

Nei primi sei mesi (ultimo giorno escluso), la compagnia garantisce in caso di morte del cliente una prestazione almeno pari all'importo investito.

A partire dal compimento del 6° mese, per la parte di investimento nella Gestione Separata, la compagnia garantisce in caso di morte del cliente o di riscatto una prestazione almeno pari agli importi investiti, tenuto conto delle ripartizioni automatiche o obiettivo, degli eventuali trasferimenti verso altri percorsi d'investimento (switch) e riscatti parziali. Per la parte di investimento nel Fondo Interno, la compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo. La prestazione è soggetta al rischio finanziario in quanto dipende dall'andamento del valore della quota del Fondo Interno.

In caso di morte del cliente o di riscatto la prestazione pertanto potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Le informazioni di dettaglio sulla Gestione Separata e sui Fondi Interni presenti nei percorsi d'investimento sono riportate nei rispettivi Regolamenti allegati al contratto e sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaolovita.it) nella sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Art. 2 Chi si può assicurare

Il cliente per assicurarsi deve avere i seguenti requisiti:

- essere una persona fisica;
- avere la residenza in Italia;
- avere almeno 18 anni alla sottoscrizione del contratto;
- non aver compiuto 86 anni al momento dell'inizio del contratto.

Chi è il cliente

Il cliente è il contraente, cioè la persona fisica che sottoscrive il contratto ed effettua i versamenti, e al tempo stesso l'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Durata

Art. 3 Come si sottoscrive il contratto

La sottoscrizione del contratto da parte del cliente (conclusione del contratto) può avvenire in diversi modi:

- **in sede**, cioè presso i locali della banca intermediaria, tramite la sottoscrizione del modulo di polizza;

Caratteristiche generali

- **fuori sede**, cioè presso locali diversi dagli uffici della banca intermediaria, tramite la sottoscrizione del modulo di polizza;
- **tramite internet banking**, cioè con tecniche di comunicazione a distanza e l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla banca intermediaria. In questo specifico caso, la sottoscrizione del contratto avviene all'interno di una proposta d'investimento che la banca intermediaria invia nell'apposita sezione dell'internet banking riservata al cliente. La proposta d'investimento può comprendere anche altre operazioni d'investimento e/o disinvestimento. La proposta ha carattere unitario quindi, nel caso in cui la banca intermediaria sia impossibilitata ad eseguire anche una sola delle operazioni presenti nella proposta, ad esempio per ragioni dovute ai mercati regolamentati, il contratto si estingue e non produce più effetti. In caso di estinzione il cliente riceverà la comunicazione nell'area riservata dell'internet banking.

Cos'è il modulo di polizza

È il documento già sottoscritto dalla compagnia e firmato dal cliente che attesta e specifica la sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Art. 4 Quando inizia il contratto

L'inizio del contratto (decorrenza), cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti, è alle ore 24:00 del giorno in cui la compagnia incassa il premio unico e lo investe al netto del costo.

L'incasso del premio unico varia secondo la modalità di sottoscrizione del contratto:

- **per i contratti sottoscritti in sede** coincide con la data di sottoscrizione del modulo di polizza;
- **per i contratti sottoscritti fuori sede** è il giorno lavorativo successivo alla data in cui cade il termine del periodo di sospensiva del contratto, che è pari a sette giorni successivi dalla data di sottoscrizione del modulo di polizza. Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, questo periodo viene prolungato fino al primo giorno lavorativo successivo;
- **per i contratti sottoscritti tramite internet banking** è il secondo giorno lavorativo dopo la ricezione della proposta di investimento da parte del cliente nella sezione riservata dell'internet banking. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, questo periodo viene prolungato fino al primo giorno lavorativo successivo.

È possibile posticipare la data di inizio del contratto e quindi la data di incasso del premio da parte della compagnia fino a un massimo di 20 giorni successivi a:

- la data di sottoscrizione del modulo di polizza in caso di sottoscrizione del contratto in sede o fuori sede;
- la data di ricezione della proposta da parte del cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni. Per Patrimonio Profilo^{Insurance} la durata è pari a tutta la vita del cliente.

Art. 5 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti casi:

1. recesso;
2. morte del cliente;
3. riscatto totale.

Premio unico e versamenti aggiuntivi

Art. 6 Cos'è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il cliente versa per avere diritto alle prestazioni del contratto. L'importo minimo del premio unico è di 5.000 euro.

Art. 7 Cosa sono i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi sono degli importi che il cliente può versare in un momento successivo all'inizio del contratto, a condizione che:

- siano trascorsi 12 mesi e 7 giorni dalla data di inizio del contratto;
- il cliente abbia un'età inferiore a 86 anni alla data di investimento;
- l'importo di ciascun versamento aggiuntivo sia di almeno 1.000 euro.

La compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione ai clienti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione. Successivamente la compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione ai clienti.

Art. 8 Quali sono i limiti massimi dei versamenti

L'importo totale dei versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi) che è possibile effettuare deve rispettare i seguenti limiti:

- massimo 2.000.000 di euro di versamenti effettuati su uno o più contratti del prodotto Patrimonio Profilo_{Insurance} (Cod. MXAR1);
- massimo 50.000.000 di euro di importo "attivo" (premio attivo) sulla Gestione Separata "Armonium" per un unico cliente (o più clienti solo se collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi).

Premio attivo

Per premio attivo si intende il valore complessivo dei versamenti effettuati, su uno o più contratti, da un unico cliente (o più clienti legati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) nella Gestione Separata "Armonium", al netto dei versamenti disinvestiti per:

- riscatti (totali o parziali);
- conversioni in rendita;
- scadenze dei contratti;
- morte del cliente;
- trasferimento in uscita ad altri Fondi Interni o Gestioni Separate della compagnia (switch).

Al momento del versamento e anche con controlli successivi, la compagnia si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei limiti.

In caso di superamento dei limiti, la compagnia, entro 30 giorni dalla data di versamento, si riserva la facoltà di restituire l'intero importo del versamento, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di versamento alla data di pagamento.

Art. 9 Come effettuare i versamenti

I versamenti devono essere effettuati a favore della compagnia tramite autorizzazione del cliente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito coincide con la data di investimento.

L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Versamenti

Nel caso in cui il cliente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della compagnia (numero verde 800.124.124, pec servizioclienti@pec.intesanpaolovita.it) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al cliente. La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la compagnia rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato.

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla compagnia.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Costi

Art. 10 Quali sono i costi applicati ai versamenti

La compagnia applica su ogni versamento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) un costo percentuale variabile in funzione dell'importo totale dei versamenti effettuati nel contratto, come indicato nella tabella seguente:

Totale versamenti effettuati nel contratto	Aliquota applicata
fino a € 249.999,99	0,50%
da € 250.000,00 a € 499.999,99	0,35%
da € 500.000,00 a € 999.999,99	0,15%
da € 1.000.000,00	0%

Ogni versamento effettuato al netto dei costi rappresenta l'importo investito.

ESEMPIO

Modalità di applicazione dei costi sui versamenti

Un cliente ha sottoscritto Patrimonio Profilo_{Insurance} versando un premio unico di 200.000 euro. Sul versamento è stato applicato un costo dello 0,50%, in quanto l'importo versato è inferiore a 250.000 euro.

Successivamente lo stesso cliente decide di effettuare un versamento aggiuntivo di 200.000 euro. In questo caso al versamento aggiuntivo sarà applicato un costo dello 0,35%, in quanto l'importo complessivamente versato dal cliente sul contratto risulterà compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro.

Tabella di riepilogo

Operazione	Importo del versamento	Totale versamenti	Aliquota applicata	Costo applicato	Importo investito
Premio unico	€ 200.000	€ 200.000	0,50%	€ 1.000	€ 199.000
Versamento aggiuntivo	€ 200.000	€ 400.000 (€ 200.000 + € 200.000)	0,35%	€ 700	€ 199.300

Art. 11 Sconti sui versamenti

I costi sui versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi) non sono applicati nel caso in cui:

- il cliente aveva sottoscritto una polizza di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. scaduta nei sei mesi precedenti la data di investimento del versamento o in scadenza a questa data.

Questa agevolazione non è prevista per le seguenti tipologie di polizze:

- forme pensionistiche complementari;
 - polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
 - polizze di rendita;
 - polizze collettive;
 - polizze di capitalizzazione, se il cliente è persona giuridica;
 - polizze per le quali il cliente abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza.
- il cliente era beneficiario in caso di morte dell'assicurato di una polizza di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. per la quale ha ricevuto la prestazione nei sei mesi precedenti la data di investimento del versamento.

Questa agevolazione non è prevista nel caso in cui:

- la prestazione deriva da forme pensionistiche complementari;
- il cliente è una persona giuridica.

Lo sconto si applica una sola volta per ogni polizza scaduta o per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario.

In ogni caso l'importo che il cliente versa sulla nuova polizza non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla compagnia.

La compagnia si riserva di verificare il possesso dei requisiti per lo sconto. Nel caso in cui venisse accertata l'assenza di tali requisiti la compagnia decurerà dall'importo investito i costi non applicati al versamento.

Nel caso in cui la compagnia riscontrasse, anche dopo l'investimento del versamento, che il cliente aveva diritto ad ottenere lo sconto, la compagnia integrerà l'importo investito dei costi erroneamente applicati.

Modalità di investimento

Art. 12 Come viene ripartito l'investimento

Ogni percorso d'investimento prevede che il premio unico, al netto del costo di ingresso, sia inizialmente investito unicamente nella Gestione Separata (Ripartizione Iniziale). Successivamente il capitale investito è ripartito tra Gestione Separata e il Fondo Interno (Ripartizione Automatica) fino ad arrivare ad una "Ripartizione Obiettivo".

I percorsi d'investimento disponibili sono:

- Profilo Base;
- Profilo Standard;
- Profilo Plus.

Il percorso di investimento Profilo Base prevede la ripartizione del capitale investito tra Gestione Separata e il Fondo Interno "ESG Bilanciato Globale 50" secondo percentuali che variano gradualmente nel tempo come indicato nella seguente tabella:

PROFILO BASE			
Ripartizione	Periodo trascorso dall'inizio del contratto	Gestione Separata	ESG Bilanciato Globale 50
iniziale	fino al 6° mese (ultimo giorno escluso)	100%	0%
automatica	dal 6° mese e fino al 9° mese (ultimo giorno escluso)	90%	10%
	dal 9° mese e fino al 12° mese (ultimo giorno escluso)	75%	25%
obiettivo	dal 12° mese	60%	40%

Il percorso di investimento Profilo Standard prevede la ripartizione del capitale investito tra Gestione Separata e il Fondo Interno "ESG Azionario Multitrend" secondo percentuali che variano gradualmente nel tempo come indicato nella seguente tabella:

PROFILO STANDARD			
Ripartizione	Periodo trascorso dall'inizio del contratto	Gestione Separata	ESG Azionario Multitrend
iniziale	fino al 6° mese (ultimo giorno escluso)	100%	0%
automatica	dal 6° mese e fino al 9° mese (ultimo giorno escluso)	70%	30%
	dal 9° mese e fino al 12° mese (ultimo giorno escluso)	60%	40%
obiettivo	dal 12° mese	40%	60%

Il percorso di investimento Profilo Plus prevede la ripartizione del capitale investito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno "ESG Azionario Multitrend" secondo percentuali che variano gradualmente nel tempo come indicato nella seguente tabella:

PROFILO PLUS			
Ripartizione	Periodo trascorso dall'inizio del contratto	Gestione Separata	ESG Azionario Multitrend
iniziale	fino al 6° mese (ultimo giorno escluso)	100%	0%
automatica	dal 6° mese e fino al 9° mese (ultimo giorno escluso)	50%	50%
	dal 9° mese e fino al 12° mese (ultimo giorno escluso)	35%	65%
obiettivo	dal 12° mese	20%	80%

Investimento e prestazioni

Il giorno del compimento del 6°, 9° e 12° mese (data di calcolo) la compagnia determinerà le percentuali da trasferire al fine di raggiungere la ripartizione automatica o obiettivo prevista per ogni percorso d'investimento.

Il terzo giorno lavorativo dopo la data di calcolo la compagnia effettuerà il trasferimento degli importi da disinvestire ed investire (data di disinvestimento e investimento) sulla base delle percentuali definite alla data calcolo.

Alla data di disinvestimento e investimento, la parte di capitale destinata al Fondo Interno viene suddivisa per il valore quota del Fondo Interno al fine di determinare il numero di quote da acquistare.

Dopo il trasferimento degli importi, le percentuali di ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno potrebbero differire da quelle previste nelle tabelle sopra riportate per effetto della variazione del valore quota del Fondo Interno tra la data di calcolo e la data di investimento/disinvestimento.

Inoltre, per effetto dell'andamento finanziario delle singole tipologie di investimento, le percentuali indicate nelle tabelle potrebbero subire variazioni nel tempo.

Se la data di disinvestimento e investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Dopo l'esecuzione dell'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

Art. 13 Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi vengono ripartiti in maniera proporzionale tra Gestione Separata e Fondo Interno secondo le percentuali previste dalla "Ripartizione Obiettivo" per ogni percorso d'investimento.

La data di investimento dei versamenti aggiuntivi è il terzo giorno lavorativo dopo la richiesta di versamento presso la banca intermediaria, a condizione che la compagnia abbia incassato l'importo.

La data di valuta dell'addebito è pari alla data di investimento.

In caso di versamento tramite bonifico bancario, la data di investimento è il quinto giorno lavorativo dopo l'accredito del versamento sul conto corrente della compagnia.

Se la data di investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

La parte di versamento aggiuntivo destinata al Fondo Interno viene suddivisa per il valore unitario della quota alla data di investimento per determinare il numero di quote da acquistare.

Dopo l'esecuzione dell'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.



ESEMPIO

Versamenti aggiuntivi

Un cliente sottoscrive Patrimonio Profilo_{Insurance} versando un premio unico di 10.000 euro e scegliendo il percorso d'investimento Profilo Base.

Dopo 12 mesi e 7 giorni, il cliente effettua un versamento aggiuntivo di 10.000 euro che viene così ripartito: 6.000 euro nella Gestione Separata (60% del versamento aggiuntivo) e 4.000 euro nel Fondo Interno **ESG Bilanciato Globale 50** (40% del versamento aggiuntivo).

Un cliente sottoscrive Patrimonio Profilo_{Insurance} versando un premio unico di 10.000 euro e scegliendo il percorso d'investimento Profilo Standard.

Dopo 12 mesi e 7 giorni, il cliente effettua un versamento aggiuntivo di 10.000 euro che viene così ripartito: 4.000 euro nella Gestione Separata (40% del versamento aggiuntivo) e 6.000 euro nel Fondo Interno **ESG Azionario Multitrend** (60% del versamento aggiuntivo).

Un cliente sottoscrive Patrimonio Profilo_{Insurance} versando un premio unico di 10.000 euro e scegliendo il percorso d'investimento Profilo Plus.

Dopo 12 mesi e 7 giorni, il cliente effettua un versamento aggiuntivo di 10.000 euro che viene così ripartito: 2.000 euro nella Gestione Separata (20% del versamento aggiuntivo) e 8.000 euro nel Fondo Interno **ESG Azionario Multitrend** (80% del versamento aggiuntivo).

Art. 14 Come si determina il capitale investito nella Gestione Separata e il valore complessivo dell'investimento

Il **capitale investito nella Gestione Separata** è determinato dall'importo investito rivalutato in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata - al netto del costo di gestione - secondo le modalità previste nell'art. 18.

Il **valore complessivo dell'investimento** è determinato dalla somma del:

- capitale investito nella Gestione Separata;
- capitale investito nel Fondo Interno (controvalore) che si determina moltiplicando il valore della quota del Fondo Interno per il numero di quote possedute.

Durante il periodo di validità del contratto, il valore complessivo dell'investimento si modifica in funzione di:

- rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata;
- variazione del valore delle quote del Fondo Interno collegato al percorso d'investimento scelto dal cliente;
- variazioni delle percentuali di ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno prima di raggiungere la Ripartizione Obiettivo;
- eventuali movimenti in entrata o uscita effettuati dal cliente quali versamenti aggiuntivi, riscatti parziali e switch tra percorsi d'investimento.

Art. 15 Come modificare la scelta di investimento (switch tra percorsi d'investimento)

Durante il periodo di validità del contratto il cliente può richiedere degli switch tra i percorsi di investimento cioè operazioni di trasferimento da un percorso d'investimento ad un altro disponibile sul contratto.

Il cliente può richiedere uno switch a condizione che siano trascorsi 12 mesi e 7 giorni dalla data di inizio del contratto.

**Modifica
dell'investimento
(switch tra
percorsi
d'investimento)**

Investimento e prestazioni

Lo switch è ammesso esclusivamente:

- dal profilo Plus verso il profilo Standard;
- dal profilo Plus verso il profilo Base;
- dal profilo Standard verso il profilo Base.

A seguito dello switch il valore del capitale investito nella Gestione Separata non potrà risultare inferiore rispetto al valore del capitale investito nella Gestione Separata nel profilo di provenienza. La compagnia si riserva la facoltà di non ammettere le operazioni di switch che, per effetto dell'andamento finanziario delle singole tipologie d'investimento, non rispetteranno tale limite.

Al termine del 6° anno dall'inizio del contratto, è inoltre disponibile lo switch da tutti i percorsi d'investimento verso il percorso d'investimento denominato "Profilo Base 80".

Il percorso d'investimento Profilo Base 80 prevede la ripartizione del capitale investito tra Gestione Separata e il Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50 nelle percentuali riportate nella Ripartizione Obiettivo della seguente tabella:

PROFILO BASE 80			
Ripartizione	Periodo trascorso dall'inizio del contratto	Gestione Separata	ESG Bilanciato Globale 50
obiettivo	dal 6° anno	80%	20%

Art. 16 Come si richiede lo switch tra percorsi d'investimento

Il cliente può richiedere lo switch tra percorsi d'investimento sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria.

La data di richiesta dello switch è quindi il giorno in cui la banca intermediaria (o la compagnia, per le richieste inviate direttamente) riceve il modulo di richiesta.

Prima di procedere all'operazione la compagnia determina le percentuali da trasferire al fine di raggiungere la ripartizione prevista dal percorso d'investimento prescelto.

La data di riferimento per calcolare le percentuali da trasferire è la data dell'ultimo valore quota del Fondo Interno presente nel percorso d'investimento di provenienza.

Il terzo giorno lavorativo dopo la data di richiesta dello switch la compagnia effettuerà il trasferimento degli importi da disinvestire ed investire (data di disinvestimento e investimento) sulla base delle percentuali definite alla data di riferimento.

Nella data di disinvestimento e investimento la parte di capitale destinata al Fondo Interno viene suddivisa per il valore quota per determinare il numero di quote da acquistare.

Dopo il trasferimento degli importi le percentuali di ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno potrebbero differire da quelle previste dal percorso d'investimento prescelto per effetto della variazione del valore quota tra la data di riferimento e la data di disinvestimento e investimento.

Se la data di disinvestimento e investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Dopo l'esecuzione dello switch tra percorsi d'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma di investimento con il dettaglio dell'operazione.

Rivalutazione dell'investimento

Art. 17 Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata

Il capitale investito nella Gestione Separata viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) applicando il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto.

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento annuo della Gestione Separata, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuata la rivalutazione, diminuito del costo di gestione trattenuto dalla compagnia pari all'1,30% annuo.

Il costo di gestione comprende un costo annuo dello 0,09% per la maggiorazione della prestazione in caso di morte del cliente.

Il tasso annuo di rivalutazione così definito può assumere anche valore negativo.

Ogni nuova rivalutazione si applica sul capitale comprensivo degli effetti di tutte le rivalutazioni precedenti.

In caso di morte del cliente o riscatto è prevista comunque una garanzia di rendimento minimo pari allo 0%, ciò significa che la prestazione a favore del cliente non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto delle ripartizioni automatiche e obiettivo, di switch tra percorsi d'investimento e delle eventuali uscite per riscatti parziali.

Il capitale rivalutato al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al cliente.

ESEMPIO

Modalità di rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata

Un cliente ha sottoscritto Patrimonio Profilo_{Insurance} con data inizio contratto il 31 dicembre e ha scelto il percorso d'investimento Profilo Base; al primo anniversario di polizza il capitale investito nella Gestione Separata è pari a 6.300 euro.

IPOTESI 1: al 2° anniversario di contratto la Gestione Separata ha ottenuto un rendimento del 2,48%. Il tasso di rivalutazione applicato su base annua al capitale investito nella Gestione Separata è 1,18%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Il capitale investito nella Gestione Separata risulta, a seguito della rivalutazione, pari a 6.374,34 euro.

IPOTESI 2: al 2° anniversario di contratto la Gestione Separata ha ottenuto un rendimento del -0,85%. Il tasso di rivalutazione applicato su base annua al capitale investito nella Gestione Separata è -2,15%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Il capitale investito nella Gestione Separata risulta, a seguito della rivalutazione, pari a 6.164,55 euro.

IPOTESI 3: al 2° anniversario di contratto la Gestione Separata ha ottenuto un rendimento dell'1,20%. Il tasso di rivalutazione applicato su base annua al capitale investito nella Gestione Separata è -0,10%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Il capitale investito nella Gestione Separata risulta, a seguito della rivalutazione, pari a 6.293,70 euro.

Il capitale investito si rivaluta in base ai rendimenti annuali della Gestione Separata così come riportato nella seguente tabella:

	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3
Rendimento della Gestione Separata⁽¹⁾	2,48%	-0,85%	1,20%
Costo di gestione⁽¹⁾	1,30%	1,30%	1,30%
Rivalutazione riconosciuta⁽¹⁾	1,18%	-2,15%	-0,10%
Valore del capitale rivalutato nella Gestione Separata (6.300 € capitale investito)	6.374,34 €	6.164,55 €	6.293,70 €

(1) Le percentuali sono espresse su base annua.

Art. 18 Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno

La rivalutazione di tutti gli importi investiti (derivanti da premio unico, versamenti aggiuntivi e switch di percorsi d'investimento) e disinvestiti (derivanti da riscatti, prestazione caso morte e ripartizioni automatiche e obiettivo) durante l'anno viene determinata tramite l'applicazione di tassi di rivalutazione annuale come di seguito descritto:

- **importi investiti durante l'anno fino al 31 dicembre.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata tramite l'applicazione del tasso di rivalutazione, in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre;

- **importi investiti negli anni precedenti e disinvestiti prima del 31 dicembre.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata tramite l'applicazione del tasso di rivalutazione, in proporzione al periodo di tempo trascorso fra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di disinvestimento. In questi casi il rendimento della Gestione Separata utilizzato è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello della data di disinvestimento dell'operazione;

- **importi investiti durante l'anno e disinvestiti prima del 31 dicembre.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata tramite l'applicazione del tasso di rivalutazione, in proporzione al periodo di tempo trascorso fra la data di investimento e la data di disinvestimento. In questi casi il rendimento della Gestione Separata utilizzato è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello della data di disinvestimento dell'operazione.

Art. 19 Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni

Il capitale investito nei Fondi Interni (controvalore) si determina moltiplicando il valore della quota del Fondo Interno presente nel percorso d'investimento per il numero corrispondente di quote possedute.

Il valore del capitale investito varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni Fondo Interno. Il valore del capitale è soggetto al rischio finanziario e la compagnia **non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo**. Perciò il valore del capitale investito nei Fondi Interni riconosciuto dalla compagnia, in caso di riscatto o morte del cliente, **potrebbe risultare inferiore al valore dei premi e versamenti aggiuntivi complessivamente investiti**.

Il cliente accetta un grado di rischio finanziario in base alla scelta del percorso d'investimento. Poiché, relativamente alla parte di investimento in quote del Fondo Interno non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo, il cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

Il valore della quota dei Fondi Interni è espresso in euro.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene calcolato e pubblicato giornalmente sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaolovita.it), secondo un calendario di valorizzazione.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la compagnia informerà i clienti tramite il proprio sito internet.

Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.

Art. 20 Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni

La compagnia applica una commissione di gestione sui Fondi Interni cioè una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. L'importo della commissione viene calcolato ogni giorno e prelevato ogni tre mesi dal valore complessivo di ciascun Fondo Interno.

Dai Fondi Interni presenti sul contratto sono applicate le seguenti commissioni:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Bilanciato Globale 50	1,55%
ESG Azionario Multitrend	1,85%

La commissione di gestione annua dei Fondi Interni comprende un costo pari allo 0,09% per la maggiorazione della prestazione in caso di morte del cliente.

Oltre alla commissione di gestione annua su ciascun Fondo Interno può essere prevista una commissione di performance.

Cos'è la commissione di performance

La commissione di performance è una commissione percentuale che la compagnia applica solo nel caso in cui il Fondo Interno ottenga performance migliori rispetto al relativo parametro di riferimento.

La commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del Fondo nell'ultima data di valorizzazione di aprile disponibile dell'anno solare in corso, rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile disponibile dell'anno solare precedente;
- la variazione del parametro di riferimento del Fondo Interno (benchmark) nello stesso periodo. Qualora la variazione del parametro di riferimento risulti negativa viene considerato pari a zero.

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione del Fondo Interno, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

Cos'è il benchmark

Il benchmark è un parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non prevede costi.

Oltre alle commissioni applicate dalla compagnia sui Fondi Interni sono previsti anche i seguenti costi:

- costi di gestione degli OICR** applicati dalle società di gestione del risparmio (SGR), che possono raggiungere un massimo di 1,80% annuo.

Investimento e prestazioni

I singoli OICR possono prevedere commissioni di performance fino ad un massimo del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia ha la possibilità di modificare il costo massimo di gestione degli OICR nel caso di variazioni sensibili delle condizioni economiche di mercato. In questo caso la compagnia darà preventiva comunicazione ai clienti, che potranno riscattare senza penali, anche quando non previsto dal contratto;

• **altri costi:**

- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla società di revisione in merito al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Sui Fondi Interni non gravano ulteriori oneri dovuti alla sottoscrizione e rimborso di quote degli OICR.


ESEMPIO
**Calcolo della commissione di performance relativa ai Fondi Interni;
ESG Bilanciato Globale 50⁽¹⁾; ESG Azionario Multitrend⁽¹⁾**

Anno	Valore della quota di fine anno ⁽¹⁾	Valore della quota alla fine dell'anno precedente ⁽¹⁾	Variazione percentuale del valore della quota	Variazione percentuale del parametro di riferimento	Over-performance	Commissione di performance
	a	b	$c = (a-b) / b$	d	$e = c-d$ se positiva	$f = e * 20\%$
1° anno	10,320	10,010	3,10%	3,50%	0,00%	0,00%
2° anno	10,750	10,320	4,17%	2,50%	1,67%	0,33%
3° anno	10,800	10,750	0,47%	2,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,100	10,800	2,78%	1,50%	1,28%	0,26%
5° anno	11,275	11,100	1,58%	1,00%	0,58%	0,12%

- Al termine del primo anno il valore della quota del Fondo ha raggiunto 10,320 euro, con una variazione del 3,10% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,010 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 3,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del secondo anno il valore della quota del Fondo ha raggiunto 10,750 euro, con una variazione del +4,17% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,320 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 2,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta pari all'1,67%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,33%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.
- Al termine del terzo anno il valore della quota del Fondo ha raggiunto 10,800 euro, con una variazione del +0,47% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,750 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata del 2%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del quarto anno il valore della quota del Fondo ha raggiunto 11,100 euro, con una variazione del 2,78% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,800 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 1,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta pari all'1,28%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,26%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.

(1) Il mese di riferimento per il calcolo della commissione di performance è aprile di ogni anno.

Prestazione in caso di morte o riscatto

Art. 21 Come si determina la prestazione in caso di morte del cliente

In caso di morte del cliente comunicata, nei primi sei mesi (ultimo giorno escluso) dall'inizio del contratto, la compagnia si impegna a pagare ai beneficiari il valore maggiore tra:

- **capitale investito nella Gestione Separata**, che corrisponde all'importo investito nella Gestione Separata rivalutato fino alla data di comunicazione di morte;
- **l'importo investito** nella Gestione Separata.

Investimento e prestazioni

In caso di morte del cliente comunicata a partire dal compimento del 6° mese dall'inizio del contratto la compagnia si impegna a pagare ai beneficiari il valore complessivo dell'investimento maggiorato di un importo variabile in funzione dell'età del cliente alla data della morte.

Il valore complessivo dell'investimento è determinato dalla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto delle ripartizioni automatiche e obiettivo, di switch tra percorsi d'investimento e di eventuali uscite per riscatti parziali;
- **capitale investito nel Fondo Interno (controvalore) alla data di disinvestimento**. Il valore del capitale investito nel Fondo Interno è pari al valore ottenuto moltiplicando il numero delle quote detenute per il Fondo Interno per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

Il valore complessivo dell'investimento viene maggiorato di un importo variabile. Tale importo viene calcolato applicando al valore complessivo dell'investimento una delle seguenti percentuali variabili in base all'età del cliente alla data della morte:

Età del cliente alla data della morte	Percentuale di maggiorazione applicata al valore complessivo dell'investimento
da 18 a 35 anni compiuti	20,00%
da 36 a 50 anni compiuti	10,00%
da 51 a 65 anni compiuti	5,00%
Pari o maggiore di 66	2,50%

La maggiorazione non potrà superare 50.000 euro per cliente assicurato, considerando tutti i contratti del prodotto Patrimonio Profilo_{Insurance} (Cod. MXAR1) sottoscritti dallo stesso cliente.

A partire dalla data di inizio del contratto, la prestazione in caso di morte viene pagata qualunque sia la causa della morte del cliente e senza limiti territoriali.

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui la compagnia riceve la comunicazione della morte del cliente a condizione che siano state completate le operazioni di disinvestimento ed investimento per le ripartizioni automatiche e obiettivo.

Data di comunicazione di morte

Data in cui la compagnia riceve la richiesta di pagamento della prestazione con uno dei seguenti documenti che certificano la morte del cliente:

- certificato di morte;
- verbale di pubblicazione del testamento;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva;
- estratto di morte;
- attestazione giudiziale.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Se la data di comunicazione della morte del cliente è antecedente l'inizio del contratto, la compagnia rimborserà agli eredi del cliente il premio unico senza alcuna maggiorazione.

ESEMPIO

Determinazione della prestazione in caso di morte del cliente

Un cliente dopo cinque anni dall'inizio del contratto, muore all'età di 90 anni. La compagnia paga ai beneficiari che hanno richiesto la prestazione un importo di 102.500 euro, dato dalla somma di:

- 100.000 euro, pari al valore complessivo dell'investimento;
- 2.500 euro, pari alla maggiorazione calcolata moltiplicando il valore complessivo dell'investimento per 2,50%, cioè la percentuale di maggiorazione prevista in caso di morte del cliente all'età di 90 anni.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.

Art. 22 Come e quando è possibile richiedere il riscatto

Trascorsi 6 mesi il cliente può richiedere alla compagnia il pagamento totale (**riscatto totale**) del valore complessivo dell'investimento.

È inoltre possibile richiedere il pagamento parziale (**riscatto parziale**) del valore complessivo se rispettati i seguenti limiti:

- siano trascorsi 12 mesi e 7 giorni dall'inizio del contratto;
- l'importo richiesto deve essere pari o superiore a 1.000 euro;
- a seguito del riscatto il valore complessivo dell'investimento deve essere pari o superiore a 2.500 euro.

L'importo viene disinvestito in maniera proporzionale da ciascuna tipologia d'investimento e cioè nel rispetto delle percentuali previste dalla "Ripartizione Obiettivo" tra Gestione Separata e Fondo Interno di ogni percorso d'investimento.

Il cliente può richiedere il riscatto:

1. sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
2. dall'area riservata della compagnia (solo per i clienti registrati);
3. inviando la richiesta di riscatto (con allegata copia del documento d'identità del cliente o, se il cliente è rappresentato da un procuratore, copia del documento d'identità del procuratore) a questo indirizzo:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano (MI)

La richiesta di riscatto dovrà indicare le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento. Queste coordinate dovranno fare riferimento solo a conti correnti intestati o cointestati al cliente.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Art. 23 Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto

In caso di **riscatto totale**, il cliente riceve il valore complessivo dell'investimento al netto dei costi di riscatto, se previsti.

Il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata tenuto conto delle ripartizioni automatiche e obiettivo, di switch di percorsi d'investimento e al netto di eventuali uscite per riscatti parziali;
- **capitale investito nel Fondo Interno (controvalore) alla data di disinvestimento**. Il valore del capitale investito nel Fondo Interno è pari al valore ottenuto moltiplicando il numero delle quote detenute del Fondo Interno per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

In caso di **riscatto parziale**, il cliente riceve l'importo richiesto, al netto dei costi di riscatto, se previsti, solo dopo che la compagnia ha determinato gli importi da disinvestire da ciascuna tipologia d'investimento e il corrispondente numero di quote da disinvestire per il Fondo Interno.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta attivo per un valore complessivo dell'investimento ridotto dell'importo riscattato.

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo la data di richiesta del riscatto.

Data di richiesta del riscatto

La data di richiesta del riscatto è la data in cui la banca intermediaria o la compagnia riceve la richiesta firmata con copia del documento di identità del cliente (o del procuratore in presenza di procura).

Inoltre si specifica che:

- Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.
- In caso di operazioni di riscatto totale richieste nel giorno del compimento del 6°, 9° e 12° mese (e nei 3 giorni lavorativi successivi) dall'inizio del contratto, la compagnia considererà come data di richiesta il terzo giorno lavorativo successivo.

Art. 24 Quali sono i costi in caso di riscatto

Al valore disinvestito per il riscatto la compagnia applica dei costi variabili in base al periodo di tempo trascorso tra la data di inizio del contratto e la data di disinvestimento, come indicato nella seguente tabella:

Periodo di tempo trascorso	Riscatto totale	Riscatto parziale
fino al 6° mese (ultimo giorno escluso)	Non ammesso	Non ammesso
dal 6° mese fino al giorno che precede il 1° anniversario	2,00% con il minimo di 30 euro	Non ammesso
dal 1° anniversario e fino al giorno che precede il 5° anniversario	1,00% con il minimo di 30 euro	1,00% con il minimo di 30 euro
dal 5° anniversario e fino al giorno che precede il 10° anniversario	30 euro	30 euro
dal 10° anniversario	Nessun costo	30 euro



ESEMPIO

Applicazione dei costi di riscatto

Un cliente dopo 2 anni dall'inizio del contratto richiede alla compagnia il **riscatto parziale** di 10.000 euro. La compagnia paga al cliente 9.900 euro, applicando all'importo richiesto un costo dell'1,00% (100 euro) in quanto la richiesta di pagamento è avvenuta dopo 2 anni dall'inizio del contratto.

Lo stesso cliente dopo sei anni dall'inizio del contratto richiede alla compagnia il **riscatto totale**. A fronte di un valore complessivo dell'investimento di 10.000 euro, la compagnia paga al cliente 9.970 euro, applicando un costo fisso di 30 euro.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.

Recesso

Art. 25 Come recedere dal contratto

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (conclusione del contratto) il cliente può recedere dal contratto con una delle seguenti modalità:

- sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
- inviando comunicazione scritta (con allegata copia del documento d'identità del cliente o, se il cliente è rappresentato da un procuratore, copia del documento d'identità del procuratore) tramite lettera raccomandata A/R a questo indirizzo:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Tecnica
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano (MI)

Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno della sottoscrizione dell'apposito modulo. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello riportato sul timbro postale (data del timbro di spedizione).

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per i sette giorni dopo la data di sottoscrizione (periodo di sospensiva). Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, l'efficacia del contratto è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo.

Durante il periodo di sospensiva il cliente può recedere dal contratto in una delle seguenti modalità:

- inviando comunicazione scritta alla banca intermediaria al seguente indirizzo:



c/o Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- inviando comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Tecnica
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano (MI)

In caso di recesso durante il periodo di sospensiva, compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno:

- di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale;
- di sottoscrizione del modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria o dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- di ricezione della compagnia della lettera raccomandata (data del timbro della ricevuta di ritorno).

Art. 26 Come si determina il rimborso in caso di recesso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la compagnia rimborsa al cliente il premio unico eventualmente versato.

Scelta dei beneficiari

Art. 27 Come scegliere i beneficiari

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la compagnia paga la prestazione in caso di morte del cliente durante il periodo di validità del contratto.

Il cliente indica nel modulo di polizza uno o più beneficiari, anche tramite designazione nominativa.

In caso di designazione nominativa il cliente deve fornire alla compagnia le complete generalità del beneficiario, di seguito elencate:

1. se **persona fisica**: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapiti, contatti e il legame tra beneficiario e cliente;
2. se **persona giuridica**: ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, indirizzo della sede legale, recapiti, contatti e il legame tra beneficiario e cliente.

Nel caso in cui siano stati nominati più beneficiari, la compagnia provvederà al pagamento della prestazione in parti uguali, salvo diversa indicazione da parte del cliente tramite comunicazione scritta indirizzata direttamente alla compagnia.

ESEMPIO

Designazione nominativa dei beneficiari

Il cliente indica in modo univoco i beneficiari con nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita.

Designazione non nominativa dei beneficiari

Il cliente indica una categoria generica di persone fisiche: eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'assicurato, in entrambi i casi in parti uguali.

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione. Quindi l'importo dovuto dalla compagnia non rientra nella massa ereditaria del cliente, come specificato nell'art. 1920 del codice civile.

Art. 28 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari

Il cliente, per esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo, cioè una persona fisica diversa dai beneficiari che la compagnia potrà contattare per il pagamento della prestazione assicurata, nel caso in cui non risulti possibile contattare direttamente i beneficiari.

È ammesso un solo referente terzo per contratto.

Il cliente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di polizza nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo.

Con la nomina di un referente terzo il cliente si impegna, sollevando la compagnia da qualsiasi responsabilità, a:

- conferire specifico incarico e impartire al referente terzo le istruzioni per supportare la compagnia a contattare i beneficiari;
- consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano allegata al modulo di polizza e disponibile sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaolovita.it), come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- informare tempestivamente la compagnia nel caso in cui il referente terzo venga revocato, abbia rinunciato o non sia più in grado di svolgere l'incarico;
- informare la compagnia per iscritto in caso di modifica dei dati di contatto del referente terzo.

Art. 29 Come modificare i beneficiari e il referente terzo

Il cliente può modificare o revocare i beneficiari e il referente terzo in qualsiasi momento durante il periodo di validità contrattuale.

La modifica o revoca diviene effettiva nel momento in cui la compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità di comunicazione di seguito descritte.

La modifica o revoca del beneficiario non può essere effettuata nel caso in cui il cliente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il beneficiario abbia accettato per iscritto tale beneficio. In questo caso, solo con il consenso scritto del beneficiario, il cliente potrà esercitare:

- il riscatto totale o parziale;
- la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto.

Modifica o revoca dei beneficiari

La modifica o revoca del beneficiario deve essere comunicata dal cliente in una delle seguenti modalità:

- tramite la banca intermediaria;
- direttamente alla compagnia a mezzo posta o posta elettronica;
- tramite testamento.

Perché sia valida la variazione del beneficiario il cliente deve:

- **riportare il numero di polizza indicato nel modulo di polizza;**
- **indicare tutte le generalità richieste per l'identificazione dei nuovi beneficiari, come indicato nell'art. 27 (Come scegliere i beneficiari).**

In caso di modifica o revoca del beneficiario non valida rimane valida la precedente designazione.

Modifica o revoca del referente terzo

La modifica o revoca del referente terzo deve essere comunicata dal cliente con una delle seguenti modalità:

- tramite la banca intermediaria;
- direttamente alla compagnia a mezzo posta o posta elettronica certificata.

La variazione del referente terzo è valida se:

- riporta il numero di polizza indicato nel modulo di polizza;
- il nuovo referente terzo non coincide con uno dei beneficiari;
- sono forniti tutti i dati necessari per l'identificazione del nuovo referente terzo, come indicato nell'art. 28 (Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione dei beneficiari).

Si considera revocato il referente terzo nominato nel caso di:

- modifica del referente terzo che comporti la coincidenza con il beneficiario, se nominativamente designato;
- modifica del beneficiario che comporti la coincidenza tra beneficiario e referente terzo. In questo caso rimane valida solo la nomina del beneficiario mentre la nomina del referente terzo è invalida, senza che la compagnia debba fornire alcuna comunicazione al cliente.

Richiesta della prestazione

Art. 30 Come richiedere la prestazione in caso di morte del cliente

I beneficiari o gli aventi diritto per poter ottenere il pagamento della prestazione in caso di morte del cliente devono inviare alla compagnia la documentazione necessaria per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

La documentazione può essere recapitata tramite la banca intermediaria o alla compagnia direttamente.

AVVERTENZA

Richiesta di documentazione in caso di morte del cliente.

Di seguito sono richiamate le finalità per le quali la compagnia richiede della documentazione per consentire l'accesso alla prestazione.

Il cliente è consapevole che la richiesta di acquisire l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autenticata dei testamenti (se presenti) ha lo scopo di identificare correttamente gli aventi diritto della prestazione assicurata.

La documentazione necessaria per richiedere il pagamento dalla prestazione in caso di morte del cliente è la seguente:

- codice fiscale dei beneficiari;
- copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari (se il beneficiario è rappresentato da un procuratore copia del documento d'identità del procuratore; se il beneficiario è una persona giuridica è richiesto il documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante);
- comunicazione della morte del cliente contenente la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari anche disgiuntamente (all'interno del sito internet della compagnia www.intesasanpaolovita.it è presente un esempio di modulo, ad uso facoltativo);
- originale del certificato di morte del cliente o copia autentica con indicazione della data di nascita del cliente;
- ciascun beneficiario deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio;
- solo in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai beneficiari è richiesta la sottoscrizione da parte dei beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- se i beneficiari sono minori o incapaci sono richiesti i documenti originali dei provvedimenti del giudice tutelare o loro copia autentica con i quali si autorizza l'esercente la potestà parentale o il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato ai beneficiari.
Dovrà essere fornita anche:
 - l'indicazione di come sarà pagato il capitale;
 - l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Categorie di dati personali relative ai beneficiari

Sono dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o incapacità o infermità fisiche o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.



Altre informazioni

Ulteriore documentazione richiesta in caso di designazione nominativa o non nominativa dei beneficiari

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire.

Per facilitare la compilazione, sul sito di compagnia (www.intesasanpaolovita.it) è presente uno schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Nel caso sia disposto dalla legge o in presenza di situazioni particolari, per le quali è necessario o opportuno acquisire ulteriore documentazione, la compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione prima di procedere al pagamento della prestazione specificandone la motivazione.

AVVERTENZA

In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla compagnia, l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.

Gestione dei documenti:

al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la banca intermediaria e la compagnia adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Art. 31 Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)

I beneficiari o gli aventi diritto devono richiedere il pagamento della prestazione entro 10 anni dal giorno in cui si è verificata la morte del cliente (art. 2952 del codice civile - prescrizione).

Cosa succede ai capitali assicurati non richiesti entro il termine massimo

I capitali assicurati non richiesti entro il termine stabilito saranno versati dalla compagnia in un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche o integrazioni).

Pagamenti della compagnia**Art. 32 Come vengono effettuati i pagamenti**

Tutti i pagamenti della compagnia saranno effettuati tramite accredito sul conto corrente bancario, per questo motivo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti alla morte del cliente l'indicazione delle coordinate bancarie dovrà essere firmata in originale da tutti i beneficiari, indicando anche il legame con eventuali cointestatari del conto corrente di accredito.

Per le richieste di rimborso del versamento a seguito del recesso, riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al cliente.

La compagnia non eseguirà le richieste che prevedono il pagamento della prestazione in "Paesi o Territori a Rischio", cioè tutti i Paesi o territori non compresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente elencati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 (incluse successive modifiche e integrazioni), e quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Paesi o territori non cooperativi nello scambio internazionale di informazioni anche in materia fiscale).

Art. 33 Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti

La compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di pagamento.

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, la compagnia è obbligata a pagare gli interessi di ritardato pagamento al tasso determinato dalla legge fino alla data di effettivo pagamento.

Il pagamento degli interessi legali di mora esclude la compagnia dal risarcimento di eventuali danni maggiori dovuti al ritardo nel pagamento.

Altre norme

Art. 34 Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, switch tra percorsi d'investimento, riscatto totale e parziale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la compagnia ha la facoltà di sospendere l'accettazione delle operazioni di versamenti, switch tra percorsi d'investimento e riscatto totale e parziale fino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Art. 35 Operazioni richieste di sabato

In caso di operazioni richieste di sabato presso la banca intermediaria, la compagnia considererà come data di richiesta dell'operazione il primo giorno lavorativo della settimana successiva.

Rimangono valide le regole di investimento e disinvestimento previste dal contratto.

Art. 36 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/ disinvestimento

I giorni lavorativi utili per la determinazione delle date di investimento o disinvestimento sono tutti i giorni dell'anno solare, esclusi i giorni in cui il valore unitario della quota non viene calcolato e pubblicato. Il calendario di valorizzazione, con indicazione dei giorni in cui non viene calcolato il valore della quota, è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Art. 37 Modifiche nell'offerta di Fondi Interni

La compagnia potrà istituire in futuro nuovi Fondi Interni che andranno ad integrare l'offerta di Fondi Interni del prodotto Patrimonio Profilo_{Insurance} (MXAR1).

La compagnia potrà inoltre:

- fondere un Fondo Interno con un altro Fondo Interno con caratteristiche simili, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e l'adeguatezza dimensionale;
- chiudere (liquidare) un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da renderne inefficiente la gestione finanziaria o eccessiva l'incidenza dei costi.

Tutte le modifiche nell'offerta di Fondi Interni sono effettuate nell'interesse dei clienti e non comportano alcun costo aggiuntivo.

Ogni modifica nell'offerta di Fondi Interni sarà comunicata al cliente con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 38 Prestiti, cessione del contratto e pegno

Il contratto non prevede la concessione di prestiti e non può essere ceduto ad altri soggetti.

Il cliente può dare in pegno il contratto. L'atto di pegno diventa efficace quando la compagnia ne prende nota sul modulo di polizza (o sull'appendice ad esso allegata).

Se il cliente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio, la costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del beneficiario.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto parziale o totale e il pagamento della prestazione in caso di morte è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Reclami e controversie

Art. 39 Pignoramento o sequestro del capitale

L'importo dovuto dalla compagnia al cliente o al beneficiario non può essere pignorato né sequestrato, fatta eccezione dei casi previsti dalla Legge (art. 1923 del codice civile).

Art. 40 Imposte e normativa di riferimento

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

Art. 41 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano (MI)



Fax. +39 02.3051.8173



E-mail: ufficioreclami@intesaspaolovita.it
PEC (Posta Elettronica Certificata): ufficioreclami@pec.intesaspaolovita.it

La compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza delle assicurazioni (IVASS), tramite i seguenti riferimenti:



IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



Fax: 06.42133206



PEC (Posta Elettronica Certificata): ivass@pec.ivass.it
Info: www.ivass.it

Art. 42 Come gestire le controversie

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:



Intesa Sanpaolo Vita
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano (MI)



Fax. +39 02.3051.8173




E-mail: comunicazioni@pec.intesaspaolovita.it

Se la mediazione non ha successo, il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

Altre informazioni

In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli Organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

Scheda sintetica di prodotto (Funzionamento del contratto)



(1) La maggiorazione non potrà superare 50.000 euro per cliente assicurato, considerando tutti i contratti del prodotto Patrimonio Profilo_{Insurance} (Cod. MXAR1) sottoscritti dallo stesso cliente.

Scheda sintetica di prodotto

Scheda sintetica di prodotto (Costi del contratto)

Costi applicati ai versamenti	FISSI	VARIABILI in funzione della somma complessiva di versamenti effettuati sul contratto	
		Totale premi versati nel contratto	Aliquote applicate
Non previsti		fino a 249.999,99 euro	0,50%
		da 250.000,00 euro a 499.999,99 euro	0,35%
		da 500.000,00 euro a 999.999,99 euro	0,15%
		da 1.000.000,00 di euro in su	0%
Costi di gestione	Fondo	Costo di gestione	Commissione di performance
	GESTIONE SEPARATA Armonium	1,30%	Non prevista
	ESG Bilanciato Globale 50	1,55%	20% della differenza, se positiva, tra la performance del Fondo nell'anno ⁽¹⁾ e la variazione del benchmark di riferimento nello stesso periodo
	ESG Azionario Multitrend	1,85%	
Costi di riscatto	Periodo di tempo trascorso	Costo per riscatto totale	Costo per riscatto parziale
	Fino al 6° mese (ultimo giorno escluso)	Non ammesso	Non ammesso
	Dal 6° mese fino al giorno che precede il 1° anniversario	2,00% con il minimo di 30 euro	Non ammesso
	Dal 1° anniversario e fino al giorno che precede il 5° anniversario	1,00% con il minimo di 30 euro	1,00% con il minimo di 30 euro
	Dal 5° anniversario e fino al giorno che precede il 10° anniversario	30 euro	30 euro
	Dal 10° anniversario	0 euro	30 euro

(1) Si intende l'anno che intercorre dall'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare precedente fino all'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare in corso.

Adeguate verifica	Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 44/2019).
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente; vedi anche "cliente".
Beneficiari	Persona fisica o giuridica alla quale la compagnia paga la prestazione assicurata in caso di morte del cliente.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Cliente	Nel presente contratto è il titolare del contratto (ossia il contraente) che coincide con la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (ossia l'assicurato).
Contraente	Persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare i versamenti, per tutta la durata del contratto, alla compagnia. Nel presente contratto la figura del contraente coincide con quella dell'assicurato; vedi anche "cliente".
Data di calcolo	Giorno del compimento del 6°, 9° e 12° mese dall'inizio del contratto in cui la compagnia determina le percentuali da trasferire per raggiungere la ripartizione automatica o obiettivo.
Data di inizio del contratto (data di decorrenza)	Data in cui il contratto ha inizio a condizione che sia stato pagato il premio unico.
Data di investimento	Data in cui vengono investiti i versamenti. Per il premio unico coincide con la data di inizio del contratto.
Fondo Interno	Fondo di investimento costituito all'interno della compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della compagnia.
Gestione Separata	Fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali dei clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata "Armonium".
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)	Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei Fondi Interni.
IVASS	Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Modulo di polizza	Documento sottoscritto dal cliente e dalla compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.
Overperformance	Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
Importo investito	Importo versato (premio unico o versamento aggiuntivo) al netto dei costi applicati, che la compagnia investe in parte nella Gestione Separata e in parte in quote del Fondo Interno, in base alle percentuali stabilite in ciascun percorso d'investimento.
Percorso d'investimento	Combinazione tra Gestione Separata e un Fondo Interno secondo tempistiche e percentuali predefinite dalla compagnia.
Premio unico	Importo che il cliente corrisponde alla compagnia all'inizio del contratto per avere diritto alle prestazioni.
Prescrizione	Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione assicurata da parte dei beneficiari.
Prestazione	Importo che la compagnia si impegna a riconoscere a fronte dei versamenti effettuati dal cliente.
Quota	Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso	Possibilità del cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso dei versamenti.
Ripartizione automatica	Ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno secondo percentuali prestabilite dalla compagnia che avviene al raggiungimento del 6° e 9° mese dall'inizio del contratto.
Ripartizione iniziale	Ogni percorso d'investimento prevede che il premio unico sia inizialmente investito solo nella Gestione Separata.
Ripartizione obiettivo	Ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno secondo le percentuali predefinite dalla compagnia che avviene al raggiungimento del 12° mese dall'inizio del contratto.
Riscatto parziale	Possibilità del cliente di richiedere il pagamento di parte del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Riscatto totale	Possibilità del cliente di estinguere il contratto richiedendo il pagamento del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Rischio finanziario	Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.

Sconti	Agevolazione che prevede la riduzione o eliminazione dei costi sui versamenti applicati dalla compagnia.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Sottoscrizione del contratto (conclusione)	Momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente e dalla compagnia.
Switch	Operazione richiesta dal cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, tra i diversi percorsi d'investimento disponibili nel contratto, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti.
Tasso di rendimento convenzionale	Rendimento utilizzato per la rivalutazione del valore del capitale investito nella Gestione Separata in caso di disinvestimento per riscatto, morte del cliente o switch.
Tasso di rendimento della Gestione Separata	Rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata collegata al contratto.
Tasso di rivalutazione	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al valore del capitale investito nella Gestione Separata.
Tipologie di investimento	Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni presenti nei percorsi d'investimento disponibili nel contratto.
Valore complessivo dell'investimento	È il capitale ottenuto dalla somma di due importi: - il capitale investito nella Gestione Separata; - valore del capitale investito in quote del Fondo Interno.
Valore di riscatto	Valore del capitale pagabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data, al netto di eventuali costi di riscatto e imposte di legge.
Valore unitario della quota (valore della quota)	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote del Fondo Interno alla stessa data.
Valorizzazione della quota	Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del Fondo stesso.
Versamenti aggiuntivi	Importo che il cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.

Regolamento della Gestione Separata "Armonium"

Regolamento
della Gestione
Separata
"Armonium"**Art. 1 - istituzione e denominazione della Gestione Separata "Armonium"**

L'impresa di assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti denominato "Armonium", in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'impresa di assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'impresa di assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al contraente.

Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS. La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2 - Partecipanti alla Gestione Separata

Nella Gestione "Armonium" confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 - Obiettivi e politiche di investimento

La Gestione "Armonium" ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari Area euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della Gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla tabella riportata nell'articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.
- Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.
- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - Fondi Alternativi. Si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - Fondi Immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della Gestione Separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Regolamento della Gestione Separata "Armonium"

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della Gestione Separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 - Criteri di investimento nella Gestione Separata

L'impresa di assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento "Armonium"		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area UE e altri titoli di Stato rating \geq AA-	\geq 30%	\leq 100%
	Altri titoli di Stato	\geq 0%	\leq 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	\geq 0%	\leq 60%
Azionario (*)	Azionario	\geq 0%	\leq 10%
Altri investimenti	Investimenti alternativi	\geq 0%	\leq 6%
	Immobiliari	\geq 0%	\leq 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	\geq 0%	\leq 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	\geq 0%	\leq 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 - Periodo di osservazione e tasso medio di rendimento

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla Gestione Separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione Separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Regolamento della Gestione Separata "Armonium"

Art. 6 - Spese gravanti sulla Gestione Separata

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla società di revisione di cui all'art. 7 "Revisione contabile".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 - Revisione contabile

La Gestione Separata "Armonium" è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente Regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 - Modifiche del Regolamento della Gestione Separata

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il contraente.

Come indicato al precedente art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'impresa di assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Bilanciato Globale 50** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	BT13TREU
20% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	I36947EU
20% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	I36953EU
25% MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	NE700717
25% MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	NU701857

Di seguito si riportano le caratteristiche ESG che vengono prese in considerazione nella costruzione degli indici che compongono il benchmark:

Indici che compongono il benchmark	Sintetica descrizione delle caratteristiche ESG dell’indice
Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato dei principali Paesi dell’Area euro, con scadenze comprese tra 1 e 3 anni. L’indice è costruito in modo da sovrappesare gli emittenti più virtuosi dal punto di vista delle caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.
Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato globali. L’indice include nell’universo di investimento solo titoli emessi dai Paesi più virtuosi che aderiscono a principi e norme internazionali in ambito di sostenibilità e che godono di alti ratings ambientali, sociali e di buona governance, escludendo al contempo emittenti con provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

<p>Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index</p>	<p>Indice finanziario rappresentativo dell'andamento del mercato delle obbligazioni societarie Investment Grade dei Paesi dell'Area euro. L'indice include emittenti con ratings ambientali, sociali e di buona governance positivi, escludendo al contempo emittenti parzialmente o totalmente operanti in settori controversi (come, a titolo esemplificativo, Alcol, Tabacco, Gioco d'Azzardo, Armi Controverse) o provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, utilizzando metodologie sviluppate dal provider MSCI.</p>
<p>MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index</p>	<p>Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni di 15 Paesi sviluppati europei che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI Europe da cui deriva.</p>
<p>MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index</p>	<p>Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni dei Paesi sviluppati internazionali, ad esclusione dell'area europea, che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI World Ex Europe da cui deriva.</p>

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patri-

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

- moniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo è raggiunta tramite l'investimento, in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio, in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del Fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti moderati dallo stesso.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario integrando, nel processo di selezione degli strumenti sottostanti anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 35% ad un massimo del 65%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, men-

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

- tre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
 - gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
 - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
 - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
 - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno. Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Bilanciato Globale 50	1,55%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del Fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Azionario Multitrend** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice comparabile, in termini di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI World Net Total Return EUR Index	MSDEWIN

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

- dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo 1 è raggiunta tramite l'investimento in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del Fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Azionario Multitrend persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso. Gli attivi sono allocati principalmente in strumenti esposti a temi di investimento di lungo periodo, come, a titolo esemplificativo, la transizione energetica, l'economia circolare, l'evoluzione digitale, lo sviluppo di nuove infrastrutture. Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La componente azionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, con un minimo del 80%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del Fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il Calendario di Valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato,

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

- come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
 - gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
 - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
 - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
 - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno. Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Azionario Multitrend	1,85%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del Fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del Fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend**Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno**

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il benchmark (parametro di riferimento) dei Fondi Interni ESG Bilanciato Globale 50 e ESG Azionario Multitrend come descritto nei rispettivi Regolamenti riportati nelle pagine precedenti.

Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuare copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

**Area clienti
Intesa
Sanpaolo Vita**

La compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area clienti è possibile modificare i propri dati anagrafici ed effettuare il versamento dei premi successivi al primo.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il cliente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della compagnia.

Il modulo di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica al momento della sottoscrizione.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il cliente abbia scelto:

- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale,
- la designazione nominativa dei beneficiari,
- di indicare un referente terzo.



Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativa
 Patrimonio Profilo_{Insurance} - Cod. MXAR1
 N. XXXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il contraente-assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____

DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO di RESIDENZA _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO di RECAPITO _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

TELEFONO _____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è e cosa offre Patrimonio Profilo_{Insurance}

Patrimonio Profilo_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a vita intera, che prevede il versamento di un premio unico con la possibilità di versamenti aggiuntivi nel corso del contratto.



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Chi sono i beneficiari della prestazione di Patrimonio Profilo^{Insurance}

I beneficiari della prestazione in caso di morte del cliente sono:

Eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'assicurato, in entrambi i casi in parti uguali.

Cognome e nome _____ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

Denominazione sociale _____ *

Partiva iva _____ Data di costituzione _____

Indirizzo sede legale _____

Comune _____ CAP _____ Prov. _____ Nazione _____

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei beneficiario/i designato/i, la compagnia potrà incontrare, alla morte del cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.

Ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla compagnia, oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento. La modifica e/o revoca non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la compagnia può far riferimento per il pagamento della prestazione:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza inizia dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all'articolo 4 delle condizioni di assicurazione, e dura per tutta la vita del cliente salvo la possibilità di riscatto totale.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di polizza il cliente può recedere dal contratto (ex articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - Decreto Legislativo n. 209/2005).

Il cliente può recedere dal contratto sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione scritta e firmata (con allegato documento d'identità) alla compagnia tramite raccomandata A.R..

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la compagnia rimborserà al cliente il premio unico eventualmente versato, come da articolo 26 delle condizioni di assicurazione.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per i sette giorni successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva*).

Durante il periodo di sospensiva il cliente ha il diritto di recedere dal contratto comunicandolo alla banca intermediaria o alla compagnia secondo le modalità dettagliate nell'articolo 25 delle condizioni di assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, o in un giorno festivo, questo termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Modulo di polizza

PREMIO UNICO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E IMPORTO INVESTITO

Il cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente. La data valuta di addebito al cliente è quella di inizio del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

I costi applicati al premio unico sono pari a XXX,YY euro. L'importo investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla banca intermediaria.

SCELTA DEL PERCORSO D'INVESTIMENTO

Il cliente ha scelto di investire, nel percorso d'investimento XXXXXXXX dove nei primi sei mesi (ultimo giorno escluso) dall'inizio del contratto, il premio unico al netto del costo d'ingresso è investito interamente nella Gestione Separata.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal cliente e dalla banca con firma digitale.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle condizioni di assicurazione (**Mod. ISV-E74PPi - Ed.09/2023**), con riferimento al trattamento per le finalità promozionali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa,

presto il consenso nego il consenso

al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

presto il consenso nego il consenso

alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

X

Firmato da "Nome e Cognome del cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

*** **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle condizioni di assicurazione (**Mod. ISV-E74PPi - Ed.09/2023**), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente modulo di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:**
 - la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave” ed il documento contenente le informazioni specifiche dei percorsi d’investimento;
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi);
 - le condizioni di assicurazione Mod. ISV-E74PPi - Ed.09/2023;
 - il modulo di polizza in formato fac-simile;

che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.
- **Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto, letto e compreso l’Informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa all’opzione di investimento classificata art. 8 ai sensi del Reg. (UE) 2019/2088. Tale informativa e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della compagnia nella pagina del prodotto.**
- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo e l’Informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) sopra indicati al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.**

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del cliente” in data “gg/mm/aaaa”

Firma cliente

- **Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:** articolo 3 *Come si sottoscrive il contratto*; articolo 4 *Quando inizia il contratto*; articolo 5 *Quando si estingue il contratto*; articolo 6 *Cos’è il premio unico*; articolo 7 *Cosa sono i versamenti aggiuntivi*; articolo 8 *Quali sono i limiti massimi dei versamenti*; articolo 10 *Quali sono i costi applicati ai versamenti*; articolo 12 *Come viene ripartito l’investimento*; articolo 13 *Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi*; articolo 17 *Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata*; articolo 18 *Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l’anno*; articolo 19 *Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni*; articolo 20 *Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni*; articolo 22 *Come e quando è possibile richiedere il riscatto*; articolo 23 *Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto*; articolo 24 *Quali sono i costi in caso di riscatto*; articolo 27 *Come scegliere i beneficiari*; articolo 30 *Come richiedere la prestazione in caso di morte del cliente*; articolo 32 *Come vengono effettuati i pagamenti*; articolo 34 *Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto*; articolo 38 *Prestiti, cessione del contratto e pegno*; articolo 41 *Come presentare un reclamo*; articolo 42 *Come gestire le controversie*.

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del cliente” in data “gg/mm/aaaa”

Firma cliente

- **Dichiaro:**
 - di avere la residenza e il domicilio in Italia;
 - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
- **Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla compagnia in caso di decesso, di cui all’articolo 30 delle condizioni di assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**
- **Mi impegno a consegnare ai beneficiari e al referente terzo copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente modulo di polizza, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.**
- **Infine autorizzo la Banca _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [_____] intestato a [NOME COGNOME] l’importo che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..**

Per la sottoscrizione della polizza

Firma digitale rappresentante legale Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del cliente” in data “gg/mm/aaaa”

Firma cliente

Emesso a “Luogo” il “gg/mm/aaaa”

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

FAC-SIMILE

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a marzo 2023)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “dati personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni, e per visualizzare la versione più aggiornata della presente Informativa, può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

Fra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi dati personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase pre-contrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi dati personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

¹ Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per la gestione della sicurezza fisica, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- presidio della sicurezza dei sistemi IT e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- trasmissione di dati personali all'interno del gruppo societario a fini amministrativi interni;
- esercizio e difesa di un diritto, in qualsiasi sede;
- svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- gestione di operazioni societarie e strategiche quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
 1. definizione di nuovi prodotti e servizi;
 2. verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
 3. verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture;
 4. miglioramento della Data Quality;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi dati personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 3) Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasnpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi dati personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I dati personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasampaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall'articolo 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ecc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'articolo 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi dati personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi dati personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi dati personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi dati personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi dati personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi dati personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati relativi allo stato di salute), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali dati personali anche in assenza di consenso.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA³

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasnanpaolovita.it.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasnanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasnanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

³ Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sul sito internet della Società.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “dati personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

Fra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione senza l'intervento dell'operatore;
- comunicazione dei dati personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi dati personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi dati personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I dati personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasampaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall'articolo 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ecc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'articolo 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi dati personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi dati personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi dati personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi dati personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi dati personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

Patrimonio Profilo_{Insurance}

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino
02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**